

Lì, 29/12/2014

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ANNO 2014

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 25/08/2014, sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2014, non variate rispetto all'anno 2013. Sono stati confermati anche i valori di riferimento per le aree edificabili.

Quali soggetti interessa	Proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; locatari finanziari di beni immobili.
IMMOBILI PER I QUALI NON SI VERSA L'IMPOSTA	
<p>-Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9.</p> <p>-Assimilati:</p> <p>a) unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.</p> <p>b) <u>a decorrere dal 1° luglio 2014 e quindi a valere sul saldo 2014</u>, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.</p> <p>Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557 del 1993</p> <p><u>Terreni agricoli: dal 2014 non sono più esenti. Il termine per il versamento è il 26 gennaio 2015.</u></p>	

IMMOBILI PER I QUALI SI VERSA L'IMPOSTA				
	aliquota comune	aliquota stato	codice tributo da indicare su mod.F24	termini per il versamento
Abitazioni principali appartenenti alla categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7)	0,4%		3912	ACCONTO: 16 GIUGNO (pari al 50% dell'imposta dovuta) SALDO: 16 DICEMBRE TERRENI AGRICOLI SCADENZA VERSAMENTO UNICO 26 GENNAIO 2015
Fabbricati a disposizione, locati, comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti o di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	0,76%		3918	
Pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima di ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.				
Aree fabbricabili	0,76%		3916	
Terreni agricoli	0,76%		3914	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/10)		0,76%	3925	
DETRAZIONI : -Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2,C/6 e C7)	€ 200,00			rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione e, in caso di utilizzo da più comproprietari, in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso.
<u>BASE IMPONIBILE:</u> <u>Fabbricati:</u> la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: -160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi gli A10) e nelle categorie catastali C2-C6-C7 -140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3-C4-C5 -80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e A10 -65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D5) -55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1 <u>Fabbricati di interesse storico e artistico (di cui all'art.10 del codice D. Lgs. 22/01/2004, n.42) e</u> <u>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:</u> La base imponibile è ridotta del 50%. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti. <u>Terreni agricoli:</u> vedi informativa specifica. <u>Aree edificabili:</u> valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. <u>Il Comune ha stabilito dei valori minimi di riferimento come risulta dalla tabella riportata in calce alla presente informativa.</u>				

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici:

3912abitazione principale (Comune)

3914terreni agricoli (Comune)

3916 aree fabbricabili (Comune)

3918 altri fabbricati (Comune)

3925 fabbricati GRUPPO D (Stato)

CODICE CATASTALE COMUNE DI POVOLETTO : G949

VERSAMENTO MINIMO: € 12,00 dovuti da ciascun soggetto passivo, riferito all'imposta annua complessivamente dovuta.

ARROTONDAMENTO:

all'euro: per difetto se inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ASSIMILAZIONI OPERATE DAL COMUNE:

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**.

Il Comune di Povoletto **ha assimilato** all'abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locati.
- b) **a decorrere dal 1° luglio 2014 e quindi a valere sul saldo 2014**, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. E' prevista la presentazione di apposita dichiarazione predisposta dal Comune pena decadenza dell'agevolazione (restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI)

DICHIARAZIONI:

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale. Si precisa che, ai fini dell'applicazione dei benefici IMU la dichiarazione va presentata a pena di decadenza delle agevolazioni.

ASPETTI PARTICOLARI:

Abitazioni ex coniugi: ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. E' quindi solo l'ex coniuge, assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla proprietà, che deve versare l'IMU, applicando le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

Abitazione posseduta da personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia, Vigili del Fuoco: per tale fabbricato, che non sia stato concesso in locazione, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'IMU come abitazione principale. L'agevolazione decorre dal 1 luglio 2013.

Concessione in uso gratuito dell'abitazione a parenti: ai fini del pagamento dell'**acconto** a questi immobili va applicata l'aliquota ordinaria del 0,76 per cento come previsto dalla normativa statale.

Fabbricati di interesse storico artistico: è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, calcolata sulla rendita risultante in catasto.

Fabbricati di proprietà di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE): per detti fabbricati si applicherà l'aliquota ordinaria del 0,76 per cento.

SUL SITO INTERNET DEL COMUNE www.comune.povoletto.ud.it SARA' DISPONIBILE IL LINK "IMU ON LINE" PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA E LA STAMPA DEL MOD.F24

L'Ufficio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento o informazione:

lunedì: 8.30-13.00; martedì/giovedì: 10.00-13.00/17.00-18.30; mercoledì/venerdì: 10.00-13.00

Tel. 0432/664082 (Signora Degano Loredana) Fax 0432/664094

e-mail: tributi@comune.povoletto.ud.it

TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Articoli di riferimento delle Norme di attuazione del P.R.G.C.	Zone Omogenee del PRGC		Valori delle Aree ai fini ICI (€/MQ)	
			Povoletto, Salt, Marsure di Sotto, Marsure di Sopra, Primulacco, Belvedere (fogli catastali: 11-13-14-18-19-20-23-24-25-28-29-30-31)	Grions, Siacco, Marsure di Sotto, Bellazoia, Magredis, Ravosa, Savorgnano (fogli Catastali: da 1 a 10 -12-15-16-17-21-22-26-27-32-33-34-35)
Art.12	Sottozona A6 Aree Libere Edificabili ⁽¹⁾		40	30
Art.13	Zone Territoriali Omogenee " B " Residenziali		60	50
	Zone Territoriali Omogenee " B/C – B convenzionate		40	30
Art.14 (2)	Zone Territoriali Omogenee " C " Residenziali Di Espansione			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	65	55
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	20	15
Art.16 (2)	Zone Territoriali Omogenee " D2 " Industriali-Artigianali D'Espansione			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	30	30
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	14	14
16.4	Zone Territoriali Omogenee " D2 " Industriali-Artigianali D'Espansione soggette a previa Convenzione e non a PRPC			
	1	Piano Regolatore Particolareggiato Convenzionato	30	30
	2	Piano Regolatore Particolareggiato NON Covenzionato	14	14
Art.19 (2)	Zona Territoriale Omogenea Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e Strutture Ricettive D2/H2			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	40	40
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	16	16
Art.33	Zone per servizi ed attrezzature collettive – DISCARICA (D)		5	

- (1) il valore indicato deve essere applicato non alla superficie del lotto ma al volume edificabile previsto dalle norme d'attuazione del PRGC per la Sottozona **A6** Aree Libere Edificabili. Qualora l'area d'inviluppamento dovesse coinvolgere proprietà diverse, alla suddivisione del volume complessivo si procederà proporzionalmente alle superfici di competenza rilevate graficamente.
- (2) Verrà applicato il valore stabilito dal collaudo delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre **cinque** anni dalla firma della convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere infrastrutturali, lo stesso criterio si applicherà qualora le opere fossero realizzate per stralci funzionali.

RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI: Nelle zone ad edificabilità diretta è riconosciuta una riduzione del 60% del valore tabellare, qualora la conformazione o la dimensione del fondo ne impedisca, comprometta o limiti notevolmente l'edificazione.